



COMUNE DI COMANO

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

III. EROGAZIONE E QUALITA' DELL'ACQUA

Art. 9 Estensione dell'acquedotto

L'acquedotto distribuisce acqua qualitativamente ineccepibile per usi domestici ed artigianali nel suo comprensorio di distribuzione e secondo le capacità dei suoi impianti alle condizioni del regolamento di distribuzione dell'acqua ed alle vigenti condizioni tariffarie. L'acquedotto assicura nella stessa misura l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio.

Art. 10 Modo di erogazione

L'acqua é erogata:

- a) con deflusso illimitato: per l'alimentazione di fontane pubbliche, di idranti e di altri servizi pubblici;
- b) con deflusso misurato: per usi domestici, industriali, commerciali, per aziende agricole, cantieri edili e per l'irrorazione di aree private.

Art. 11 Obbligo di prelievo

L'utenza é obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale.
Il commercio di acqua é di esclusiva competenza del comune; é vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
In caso particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua potabile.
Sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

Art. 12 Uso dell'acqua

L'acqua può essere utilizzata unicamente per gli scopi previsti dal contratto d'abbonamento concluso con l'utente.
E' vietato cederla a terzi contro pagamento.

Art. 13 Prelievo abusivo

Chi preleva acqua senza debita autorizzazione é tenuto a riparare al danno subito dal comune e può essere perseguito penalmente.
E' vietato posare derivazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire saracinesche d'arresto piombate.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

Art. 19 **Fornitura di acqua per scopi speciali**

Gli allacciamenti di piscine, di installazioni di raffreddamento, di climatizzazione, di lotta antincendio (Sprinkler od altri), di irrigazione e di industrie necessitano di speciale autorizzazione.

Il municipio si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni oppure di assoggettarla a condizioni speciali.

Le richieste potranno essere rifiutate se motivi tecnici non permettono la fornitura richiesta.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

Art. 20 **Prelievi di punta anormali**

La fornitura d'acqua ad abbonati con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come pure le industrie e le piscine, forma l'oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il comune che si riserva il diritto di richiedere condizioni particolari stabilite di volta in volta.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

Art. 21 **Piscine**

Il riempimento delle piscine potrà essere effettuato solo previo avviso al municipio e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.

Le piscine di regola possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono comunque essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

IV. RETE DI DISTRIBUZIONE

Art. 22 Piano generale di distribuzione

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono attuati in base al piano generale di distribuzione allestito secondo le direttive cantonali.

Gli impianti dell'acquedotto comunale sono dimensionati in base al piano regolatore; il perimetro del comprensorio di distribuzione deve coincidere con quello della zona edificabile.

Al di fuori della zona edificabile il comune non è obbligato a fornire l'acqua; egli promuove tuttavia, secondo le sue possibilità tecniche e finanziarie, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile.

Richieste da parte di privati per l'ampliamento della rete che non assolvono i requisiti previsti dal precedente capoverso possono venir accolte soltanto se il o i proprietari si assumono le spese relative.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

Art. 23 Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali, quelle di distribuzione e gli idranti antincendio; le installazioni sono di regola posate sull'area pubblica.

Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione e alimentano le condotte di distribuzione. Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione dei piani di azzonamento in conformità al piano generale di distribuzione.

Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento; esse servono allo sviluppo dei fondi.

La costruzione, la sorveglianza, la manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione spettano esclusivamente al comune che ne é l'unico proprietario.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

Art. 24 Installazione

Il municipio stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali e di distribuzione.

Le condotte sono da installare in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della SSIGA.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

Art. 25 Idranti

Il municipio deve provvedere alla posa degli idranti. Gli stessi e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione dei servizi antincendio senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili.

In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua é a disposizione dei pompieri.

Le spese per la posa e la manutenzione degli idranti sono a carico del comune.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

V. ALLACCIAMENTI

Art. 28 **Definizione**

L'allacciamento é il tratto di tubazione che collega la rete di distribuzione al contatore ubicato sulla singola proprietà. Eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.

Art. 29 **Installazioni**

Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento vengono stabiliti dal municipio.

Di regola ogni stabile o ogni fondo possiede un proprio allacciamento. In casi eccezionali il municipio può autorizzare un solo allacciamento per più proprietà.

Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

Art. 30 **Condizioni tecniche**

Ogni allacciamento deve essere provvisto di una saracinesca d'entrata installata il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, su area di dominio pubblico o comunque su area di libero accesso al personale del comune.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

Art. 31 **Domanda di allacciamento**

Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata una domanda indicante il nome dell'installatore incaricato e corredata dai relativi piani di esecuzione.

La concessione dell'autorizzazione di allacciamento é soggetta alle disposizioni del presente regolamento ed alle condizioni tariffarie.

L'allacciamento può essere eseguito unicamente dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione.

Il municipio può rifiutare l'allacciamento o la fornitura dell'acqua nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni federali e cantonali ed alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA (Società svizzera dell'industria del gas e delle acque).

Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per scritto al municipio.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

Art. 32 **Esecuzione**

Gli allacciamenti, a spese dell'utente, possono essere eseguiti solo dal responsabile del comune o da un installatore concessionario autorizzato.

Prima di interrare la tubazione deve essere richiesto il rilievo ed il collaudo da parte del responsabile del comune.

Il comune concederà l'immissione dell'acqua solo per gli impianti eseguiti secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione all'allacciamento.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

VII. CONTATORI

Art. 49 Principi

La misurazione dell'acqua a deflusso intermittente viene fatta a mezzo di contatori adeguati. Il comune fornisce il contatore che resta di sua proprietà e ne cura la manutenzione.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

Art. 50 Ubicazione

L'ubicazione del contatore viene stabilita dal municipio tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente il posto necessario alla posa.

Il contatore viene posato all'inizio dell'installazione interna, all'interno del fabbricato in un luogo facilmente accessibile ed al riparo dal gelo.

In casi eccezionali il municipio può autorizzare la posa del contatore all'aperto, comunque in un pozzetto predisposto allo scopo e protetto dal gelo.

Il municipio ha il diritto di far spostare, a spese dell'abbonato, i contatori che non rispondono alle esigenze previste dal presente articolo.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

Art. 51 Responsabilità

L'utente risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura; non deve apportare modifiche.

Art. 52 Prescrizioni tecniche

Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'interruzione.

Per il rimanente devono essere osservate le direttive per l'esecuzione delle installazioni di acqua della SSIGA.

Art. 53 Lettura dei contatori

La lettura dei contatori avviene una volta all'anno nel corso dei mesi di novembre e dicembre.

Art. 54 Controllo e revisione

Il comune procede, a sue spese, alla revisione periodica dei contatori.

Qualora l'utente esprima dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dal responsabile del comune e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimangono nel limite di tolleranza +/- 5%, le spese sono a carico dell'utente. In caso contrario esse sono sopportate dal comune che sopporta anche le spese di revisione o sostituzione dell'apparecchio.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

VIII. ABBONAMENTO

Art. 58 Definizione di utente

E' considerato utente il proprietario di uno stabile o di un terreno che ha stipulato un contratto d'abbonamento con il comune e che fa uso della fornitura da parte della stessa.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

Art. 59 Disdetta dell'abbonamento

L'utente che intende rinunciare definitivamente alla fornitura d'acqua deve comunicarlo al municipio in forma scritta con un preavviso di almeno un mese.

L'allacciamento sarà interrotto a spese dell'utente.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

IX. FINANZIAMENTO

Art. 60 Autonomia finanziaria

L'esercizio contabile deve essere, compatibilmente con l'onere delle tariffe, autosufficiente.

Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:

- tasse di allacciamento e contributi di costruzione e potenziamento degli impianti;
- tariffe di utilizzazione;
- sussidi;
- pagamento totale o parziale delle spese di installazione da parte dei proprietari;
- fatture di prestazioni fornite a terzi;
- altre partecipazioni di terzi.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

Art. 61 Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal comune. Per contro, i proprietari devono partecipare alle spese delle condotte di distribuzione mediante contributi di miglioria.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

Art. 62 Tasse di allacciamento e contributi di costruzione

I proprietari di terreni e di stabili sono tenuti a contribuire ed a partecipare alle spese di costruzione e di potenziamento dell'acquedotto nelle seguenti misure:

a) per nuove urbanizzazioni: prelievo dei contributi di miglioria;

b) negli altri casi la tassa unica corrisponde al 1% (uno per cento) del valore di stima ufficiale di tutte le costruzioni, ritenuto un minimo di fr. 1'000.—. La tassa minima di fr. 1'000.— è prelevata anticipatamente, il conguaglio alla crescita in giudicato della stima ufficiale.

In caso di sopraelevazioni, ampliamenti, sistemazioni, nuove costruzioni, comportanti un aumento del valore di stima (esclusi gli aumenti in caso di revisione generale delle stime) verrà prelevato un supplemento del 1% sulla differenza tra la vecchia e la nuova stima.

La tassa non viene prelevata in caso di edificazione di costruzioni accessorie (ripostigli, autorimesse, tettoie, ecc.) non allacciate all'installazione.

Per l'allacciamento all'acquedotto a scopi agricoli é prelevata una tassa di fr. 200.--; in caso di cambiamento di destinazione verrà applicato quanto previsto dai precedenti paragrafi.

Il debitore della tassa di costruzione é il proprietario dell'allacciamento.

La fattura é parificata a un titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 81 della Legge esecuzioni e fallimenti (LEF).

Modifica articolo 62 – Risoluzione consiglio comunale del 4.6.2007 approvata con risoluzione 22.7.2008 Inc. no. 82 RE 10253. della Sezione degli enti locali

Art. 63**Determinazione delle tasse di utilizzazione**

Ogni allacciamento determina l'inizio di un'utilizzazione.

La tassa di utilizzazione é dovuta anche in assenza di consumo.

La tassa di utilizzazione é suddivisa in

- tassa base
- tassa noleggio contatore
- tassa per le piscine
- tassa sul consumo

La determinazione e l'applicazione delle tariffe sono di competenza del municipio.

Esse vengono fissate mediante ordinanza municipale, in base al rapporto di collaudo (formulario notifica apparecchi) e al calcolo delle unità UC allacciate (Unità di Carico allacciate), tenendo conto dei valori minimi e massimi stabiliti dal regolamento.

Tassa base

	minimo	massimo
Per ogni unità UC allacciata	5.—	16.—

Secondo i seguenti valori desunti dalla Tabella delle unità di carico per raccordo stabilita nelle norme delle SSIGA:

Utilizzazione: raccordi ½”

Lavamani, lavabo-canale, lavabo, bidet, cassetta di risciacquo, automatico per bevande	1 UC
---	------

Lavello da cucina, lavandino, valvola d'erogazione per balconi e terrazze, doccia per parrucchiere, lavastoviglie, lavatoio domestico	2 UC
--	------

Doccia	3 UC
--------	------

Lavatoio industriale, vuotatoio, vasca da bagno, lavatrice fino a 6 kg, orinatoio con risciacquo automatico, doccia per stoviglie	4 UC
--	------

Valvola d'erogazione per giardino e autorimessa (raccordi ½”)	5 UC
---	------

Utilizzazione: raccordi ¾”

Lavatoio industriale, vasca da bagno, doccia, valvola d'erogazione per giardino e autorimessa	8 UC
--	------

	minimo	massimo
Stalle, indipendentemente dal numero di apparecchi, ed allacciamenti agricoli	50.—	100.—
Centro studi televisivi indipendentemente dalle unità UC allacciate e dal consumo annuo	25'000.—	50'000.—

Tassa noleggio contatore

	minimo	massimo
Contatore 3/4" - mm 15/20	25.—	30.—
Contatore 1 " - mm 25	28.—	40.—
Contatore 1 1/4" - mm 32	33.—	55.—
Contatore 1 1/2" - mm 40	50.—	65.—
Contatore 2 " - mm 50	90.—	110.—

Contatori di diametro superiore verranno noleggiati con una tariffa annua pari al 10% del costo d'acquisto.

Tassa per le piscine

	minimo	massimo
Per ogni metro cubo di capienza della piscina	5.—	15.—

Tassa sul consumo

La tassa sul consumo viene calcolata in base alla lettura annuale del contatore, deducendo dal consumo annuo, misurato dal contatore, i metri cubi necessari per un riempimento della piscina e – per le stalle e gli allacciamenti agricoli – il consumo di 100 metri cubi.

	minimo	massimo
Tassa sul consumo per ogni metro cubo	—,70	2.—

Modifica articolo 63 – Risoluzione consiglio comunale del 14.6.2010 approvata con risoluzione 8.9.2010 Inc. no. 82 RE 11109 della Sezione degli enti locali

Art. 64 Incasso

L'incasso della tassa d'utilizzazione avviene annualmente dopo la lettura del contatore.

La lettura annuale del contatore viene effettuata tramite il personale incaricato dal comune o tramite la cartoline di notifica allestita dall'utente.

Le fatture devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla data d'emissione.

Il proprietario dell'allacciamento o il suo rappresentante legale sono i responsabili per il pagamento delle fatture.

Per la definizione del destinatario della fattura fa stato la situazione al 31 dicembre dell'anno in esame; non verranno eseguiti riparti pro-rata in caso di vendite.

Le fatture sono parificate a un titolo esecutivo nel senso dell'art. 81 della legge esecuzione e fallimenti (LEF).

Modifica articolo 64 – Risoluzione consiglio comunale del 14.6.2010 approvata con risoluzione 8.9.2010 Inc. no. 82 RE 11109 della Sezione degli enti locali

X. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71 Infrazioni

Le infrazioni al regolamento di distribuzione dell'acqua ed alle disposizioni emanate in base allo stesso sono punite con multe sino a fr. 5000.--.

In casi gravi il municipio può ridurre la fornitura garantendo comunque l'erogazione del minimo indispensabile per usi alimentari ed igienici.

Restano riservate le disposizioni penali cantonali e federali.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999

Art. 72 Ricorsi

Contro le decisioni e le disposizioni del municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dall'intimazione.

Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Modifica – risoluzione consiglio comunale 7.6.1999 – rettifica sezione enti locali 20.12.1999.

Art. 73 Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga ogni precedente disposizione ed annulla il regolamento 1.3.1971.

Il regolamento entra in vigore con l'approvazione governativa; le nuove tariffe sono applicabili dal 1. gennaio susseguente l'approvazione cantonale.

Per il consiglio comunale di Comano:

La presidente:

Il segretario:

Chiara

Simoneschi-Cortesi

Valerio Soldini

Così risolto ed approvato dal consiglio comunale di Comano nella sua seduta del 20 marzo 1995.

Approvato dal dipartimento delle istituzioni con risoluzione 1.6.1995, riservati i diritti dei terzi.

Modificato il 7 giugno 1999 dal consiglio comunale di Comano a seguito dello scioglimento dell'azienda acqua potabile.

Approvato dal dipartimento delle istituzioni con risoluzione 20 dicembre 1999 riservati i diritti dei terzi.

INDICE

I. NORME GENERALI

- Art. 1 Costituzione (*stralcio articolo 7.6.1999*)
Art. 2 Compiti del comune

II. ORGANIZZAZIONE

- Art. 3 Organi dell'azienda (*stralcio articolo 7.6.1999*)
Art. 4 Competenze del consiglio comunale (*stralcio articolo 7.6.1999*)
Art. 5 Competenze del municipio (*stralcio articolo 7.6.1999*)
Art. 6 Competenze della commissione dell'azienda acqua potabile (*stralcio articolo 7.6.1999*)
Art. 7 Commissione di revisione (*stralcio articolo 7.6.1999*)
Art. 8 Contabilità dell'azienda (*stralcio articolo 7.6.1999*)

III. EROGAZIONE E QUALITA' DELL'ACQUA

- Art. 9 Estensione dell'acquedotto
Art. 10 Modo di erogazione
Art. 11 Obbligo di prelievo
Art. 12 Uso dell'acqua
Art. 13 Prelievo abusivo
Art. 14 Trattamento chimico
Art. 15 Pressione e qualità
Art. 16 Modalità di fornitura
Art. 17 Limitazione della fornitura
Art. 18 Fornitura temporanea di acqua - acqua per cantieri
Art. 19 Fornitura di acqua per scopi speciali
Art. 20 Prelievi di punta anormali
Art. 21 Piscine

IV. RETE DI DISTRIBUZIONE

- Art. 22 Piano generale di distribuzione
Art. 23 Rete di distribuzione
Art. 24 Installazione
Art. 25 Idranti
Art. 26 Azionamento degli idranti e delle saracinesche
Art. 27 Utilizzazione dei sedimi privati

V. ALLACCIAMENTI

- Art. 28 Definizione
Art. 29 Installazioni
Art. 30 Condizioni tecniche
Art. 31 Domanda di allacciamento
Art. 32 Esecuzione
Art. 33 Costi di allacciamento
Art. 34 Controlli
Art. 35 Manutenzione
Art. 36 Acquisizione dei diritti di passo
Art. 37 Proprietà dell'allacciamento
Art. 38 Messa fuori esercizio

VI. INSTALLAZIONI INTERNE

- Art. 39 Installazioni
Art. 40 Collaudo
Art. 41 Controlli
Art. 42 Prescrizioni tecniche
Art. 43 Impianti non conformi
Art. 44 Manutenzione
Art. 45 Responsabilità dell'utente
Art. 46 Impianti di trattamento dell'acqua
Art. 47 Pericolo di gelo
Art. 48 Doveri d'informazione

VII. CONTATORI

- Art. 49 Principi
Art. 50 Ubicazione
Art. 51 Responsabilità
Art. 52 Prescrizioni tecniche
Art. 53 Lettura dei contatori
Art. 54 Controllo e revisione
Art. 55 Disfunzioni
Art. 56 Contatori supplementari
Art. 57 Impianti sprovvisti di contatore

VIII. ABBONAMENTO

- Art. 58 Definizione di utente
Art. 59 Disdetta dell'abbonamento

IX. FINANZIAMENTO

- Art. 60 Autonomia finanziaria
Art. 61 Spese per le condotte principali e di distribuzione
Art. 62 Tasse di allacciamento e contributi di costruzione
Art. 63 Determinazione delle tasse di utilizzazione
Art. 64 Incasso
Art. 65 Reclamo contro la tasse d'utilizzazione
Art. 66 Altre tasse
Art. 67 Prestazioni a terzi
Art. 68 Contributo comunale
Art. 69 Casi particolari
Art. 70 Esecuzione

X. DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 71 Infrazioni
Art. 72 Ricorsi
Art. 73 Entrata in vigore